

Calderoli e il riscaldamento autonomo

LUNEDÌ 23 MARZO 2009 10:51

No del ministro a limitazioni alla decentralizzazione degli impianti termici nei condomini

I piccoli produttori di caldaie sono in allarme: c'è un punto nel [Dpr attuativo delle lettere a\) e b\)](#), [comma 1 dell'articolo 4 del Dlgs 192/05](#) – approvato dal Consiglio dei Ministri del 6 marzo scorso e non ancora pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale - che a loro giudizio potrebbe incidere negativamente sulle vendite di caldaie di piccole dimensioni.

A raccogliere le loro preoccupazioni ci ha pensato il ministro per la Semplificazione **Roberto Calderoli** (nella foto), che dopo aver fortemente sostenuto, in nome della “semplificazione normativa”, la cancellazione dell'obbligo di allegare o di mettere a disposizione l'attestato di certificazione energetica all'atto di compravendita o nelle locazioni – prevista dalla legge n. 133 del 6 agosto 2008, di conversione del dl 25 giugno 2008, n. 112 – ha comunicato al ministero dello Sviluppo economico un **parere negativo su due commi dell'articolo 4 del Dpr attuativo del 192/05**.



Limiti al riscaldamento autonomo

Il **comma 9** prevede il divieto per gli edifici esistenti con più di 4 unità abitative di trasformare impianti di riscaldamento centralizzati in autonomi. Si legge infatti: “In tutti gli edifici esistenti con un numero di unità abitative superiore a 4, e in ogni caso per potenze nominali del generatore di calore dell'impianto centralizzato maggiore o uguale a 100 kW, appartenenti alle categorie E1 ed E2, così come classificati in base alla destinazione d'uso all'articolo 3 del decreto del Presidente della Repubblica 26 agosto 1993, n. 412, non possono essere realizzati interventi finalizzati alla trasformazione da impianti termici centralizzati ad impianti con generazione di calore separata per singola unità abitativa”.

Contabilizzazione del calore

Il successivo **comma 10** prevede il graduale passaggio alla contabilizzazione del calore in presenza di impianti di riscaldamento condominiali: “in caso di ristrutturazione dell'impianto termico o di installazione dell'impianto termico devono essere realizzati gli interventi necessari per permettere, ove tecnicamente possibile, la contabilizzazione e la termoregolazione del calore per singola unità abitativa”.

Le obiezioni presentate dal ministro leghista su questi due punti, se saranno accolte, potrebbero far slittare la pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale del Dpr, che potrebbe addirittura ritornare all'esame della Conferenza unificata, dove su quel punto era stata raggiunta quasi l'unanimità tra i governatori.

ARTICOLI CORRELATI

- [NUOVI SOCI F.IN.CO.](#)
- [Cogenerazione, una guida dal Gse](#)
- [Come difendersi dai furti di pannelli](#)
- [Ciclo di risanamento e isolamento termico con intonaco termodeumidificante](#)
- [Prima centrale ibrida: solare e biocarburanti](#)

[< Prec.](#)

[Succ. >](#)